COMUNE DI OLGIATE OLONA
VIA LUIGIA GREPPI N.11 21057 OLGIATE OLONA (VA)

ARTICOLO 1
Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento determina le modalita' di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilita' degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.

ARTICOLO 2
Annullamento e revoca d'ufficio in caso di autoaccertamento

1) Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'Ente, qualora si voglia estinguere totalmente l'effetto.

2) Il potere di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento qualora si voglia estinguerne parzialmente l'effetto.

ARTICOLO 3
Rinuncia all'imposizione

1) Il potere di rinuncia all'imposizione viene esercitato in considerazione di criteri di economicita' relativi ed assoluti, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi allo importo ritraibile dal tributo, ovvero alla difesa della pretesa tributaria.

2) Il criterio di economicita' relativo si definisce nel caso in cui la differenza fra il valore di stima ed il valore dichiarato non sia superiore al 5%.

3) Il valore di economicita' assoluto viene definito:
   a) in lire 20.000 per la tassa rifiuti solidi urbani
   b) in lire 20.000 per l'ICIAP
   c) in lire 20.000 per la TOSAP
   d) in lire 100.000 per l'ICI afferente le aree fabbricabili
   e) in lire 20.000 per l'ICI aderente a tutte le fattispecie impositive diverse dalle aree fabbricabili
   f) in lire 200.000 in caso di attivita' contenziosa per la probabilita' della soccombenza, derivata dall'analisi di sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definite, e della conseguente condanna al rimborso di spese di giudizio.
   g) il valore di economicita' si considera sempre esistente quando l'imposta accertata supera quella dichiarata di almeno

Lire 500.000.=

ARTICOLO 4
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 1999.